

Pubblicato il 19/12/2019

N. 14604/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13024/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13024 del 2019, proposto da

Laura Bernardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell' Istruzione Università' e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Dirigente pro tempore, Commissione del Concorso di Cui al Bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca D.D.G. n. 85/2018 non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Irene Nuzzo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

Della graduatoria definitiva dei vincitori del 31 luglio 2019, successivamente conosciuta, emessa in esito alle procedure concorsuali di cui al Bando di concorso del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. 0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), per la classe di concors A023 E PER LA REGIONE LAZIO nella parte in cui esclude la ricorrente, nonché della nota prot. n. 10978 del 29 luglio 2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, successivamente conosciuta, ove dovesse essere intesa nel senso di contenere il provvedimento implicito di esclusione dal concorso, nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione, nonché ove necessario dello stesso Bando, articolo 3 e ss, ove dovesse essere interpretato in senso sfavorevole alle ragioni della ricorrente e del D.m. n. 995/2017.

Ivi compresa la Tabella A di corrispondenza allegata al Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (D.P.R. n. 19 del 22/02//2016, pubblicato in G.U. il 22 febbraio 2016) e lo stesso D.p.r. n. 19/2016 ove siano interpretate in senso lesivo delle ragioni di chi ricorre e ove siano illegittimi e inapplicabili alla posizione di chi ricorre alla luce delle norme successive di cui alla Legge n. 145/2018, che debbono ritenersi da applicare all'attuale concorso che essendo ancora nella fase del periodo di formazione non può dirsi concluso.

Tutti nella parte in cui attribuiscono illegittima riserva a carico della ricorrente e ove dovessero rappresentare un eventuale implicita e illegittima esclusione dal concorso per la stessa.

Per l'obbligo a provvedere alla attivazione di percorsi abilitanti e alla graduazione della ricorrente e attribuzione del punteggio finale. Per il risarcimento del danno patito dal ritardo nella attivazione di processi abilitanti per la classe A023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;
- assolutamente indispensabile che l'amministrazione depositi un dettagliata relazione in cui chiarisca le ragioni per cui non ha riconosciuto il punteggio rivendicato dalla ricorrente con l'avvertimento che, dall'eventuale comportamento inerte dell'amministrazione, il Collegio potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone che l'amministrazione svolga l'incombente istruttorio di cui in motivazione nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia alla camera di consiglio del 3 marzo 2020

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO